

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-3222 del 25/06/2021 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CALZONI S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di produzione apparecchiature elettromeccaniche, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via De Gasperi n. 7, Loc. Bargellino. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-3337 del 25/06/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno venticinque GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CALZONI S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di produzione apparecchiature elettromeccaniche, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via De Gasperi n. 7, Loc. Bargellino.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CALZONI S.R.L.** (C.F. 12846910151 e P. IVA 02088221201) per l'impianto destinato ad attività di produzione apparecchiature elettromeccaniche, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via De Gasperi n. 7, Loc. Bargellino, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016, successivamente modificata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1945 del 17/04/2019, e rilasciata dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento prot. n. 12440 del 22/05/2019 con scadenza di validità in data 21/05/2034, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁵ {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. **Revoca tutte le precedenti determinazioni dirigenziali di adozione** di AUA di seguito elencate:
 - AUA adottata da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016;
 - Modifica sostanziale dell’AUA vigente adottata da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-1945 del 17/04/2019, ultimo atto vigente.
 3. **Richiede contestualmente al SUAP** del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca dei relativi provvedimenti di rilascio delle determinazioni di adozione elencate al precedente punto 2.
 4. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 6. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 7. Obbliga la società **CALZONI S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 8. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 9. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CALZONI S.R.L. (C.F. 12846910151 e P. IVA 02088221201) con sede legale ed impianto in Comune di Calderara di Reno (BO), via A. De Gasperi n. 7, Loc. Bargellino, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 16/12/2020 (Prot. n. 34474/2020) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di introduzione di nuovo punto di emissione, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 35382/2020 del 24/12/2020 (pratica SUAP n. 34474/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/12/2020 al PG/2021/190254 e confluita nella **Pratica SINADOC 1685/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/13275 del 28/01/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica richiesta.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/16038 del 01/02/2021 ha richiesto documentazione integrativa riguardo alla matrice impatto acustico, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3113/2021 del 03/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/02/2021 al PG/2021/18931, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7756/2021 del 25/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/46919, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 04/03/2021.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 41478/21 del 29/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/67565, ha trasmesso conferma del proprio parere favorevole con prescrizioni emesso in data 14/06/2016 con Prot. 72022.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visto quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice impatto acustico e preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza interna Arpae, ha provveduto a redigere la

proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: oneri non dovuti in quanto in prosecuzione senza modifiche.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: tariffa Art. 8 pari a € 0,00.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60. (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato D - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 24/06/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CALZONI S.R.L.
Attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche
Comune di Calderara di Reno (BO), via A. De Gasperi n. 7, Località Bargellino

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino, Comune di Calderara di Reno), costituito dall'unione delle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, delle acque derivanti dall'addolcitore della centrale termica, delle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone e delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, spogliatoi e mensa interna (competenza amministrativa del Comune di Calderara di Reno).

Vedi Allegato B al presente atto.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Il rispetto di tali limiti non dovrà essere ottenuto tramite diluizione con acqua appositamente prelevata a tale scopo;
2. Il pozzetto di ispezione e/o controllo dovrà essere ben identificabile e mantenuto in buone condizioni di manutenzione e pulizia e sempre accessibile alle Autorità di controllo, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
3. Il Titolare dello Scarico deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia alla

- immissione autorizzata ed al relativo pozzetto di campionamento, sia ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
 5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;
 6. La proprietà dovrà provvedere alla costante e corretta manutenzione della rete di scarico delle acque bianche, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dai disoleatori, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni);
 7. **Entro 120 giorni dal provvedimento di rilascio del presente Atto**, il Titolare dello scarico deve verificare presso il Comune di Calderara di Reno, Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Fosso Stradale connesso alla S.C. Via Bargellino), la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione alla immissione di acque reflue nel suddetto fosso stradale, il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) ed al SUAP del Comune di Calderara di Reno a completamento della documentazione di riferimento del presente atto.
 8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Comune di Calderara di Reno (Ente Titolare della viabilità stradale alla quale è connesso il fosso stradale ricettore finale dello scarico originato dall'impianto/stabilimento), con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
 9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti autorizzazioni agli scarichi, agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.4.5/72/2012), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/837/2015) e delle precedenti AUA agli atti di ARPAE-SAC (Sinadoc n. 3936/2016 e Sinadoc n. 25497/2018) e di ARPAE-AACM (Sinadoc n. 22657/2019).

Pratica Sinadoc 1685/2021

Documento redatto in data 24/06/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CALZONI S.R.L.

Attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche

Comune di Calderara di Reno (BO), via A. De Gasperi n. 7, Località Bargellino

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti da servizi igienici, spogliatoi e mensa interna presenti nello stabilimento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico

Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (di competenza amministrativa di ARPAE - AACM Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque (Prot. n. 72022 del 14/06/2016, confermato con parere Prot. 41478/21 del 29/04/2021) con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 16846 del 24/06/2016 (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC in data 04/07/2016 al PGB0/2016/12226). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti autorizzazioni agli scarichi, agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.4.5/72/2012), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo

11.19/837/2015) e delle precedenti AUA agli atti di ARPAE-SAC (Sinadoc n. 3936/2016 e Sinadoc n. 25497/2018) e di ARPAE-AACM (Sinadoc n. 22657/2019).


Pratica Sinadoc 1685/2021

Documento redatto in data 24/06/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **2016/016846**

Tit **06.09.01** Fasc. **2015/27**

Rif. n. **2015/25473**
Prot.

Calderara di Reno, lì 24/06/2016

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna

PEC: aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CALZONI S.R.L. P.I. 02088221201 SITO IN DE GASPERI, 7

NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, provenienti dall'impianto "Calzoni SRL" per l'attività di lavorazioni meccaniche svolta nell'insediamento ubicato in de Gasperi, 7, inoltrata al SUAP in data 29/09/2015 col prot. n. 2015/25473 dalla ditta Calzoni S.R.L. con sede in Calderara di Reno (BOLOGNA) Via Alcide De Gasperi, 7 P.I. 02088221201 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata dal Sig. Rodella Antonio nato a Bologna il 23/04/1954 e residente a Bologna in Via Pietro Mascagni, 5.

Preso atto dalla dichiarazione resa dalla Ditta che la stessa si occupa di progettazione e produzione di sistemi di segnalazione luminosa, con taglio materiali (barre, tubi, profilati, ecc.), lavorazioni meccaniche, monitoraggio, collaudo, spedizione;

Preso atto dalla documentazione allegata che:

- la Provincia di Bologna con atto PG 0057493 del 17/04/2013 ha autorizzato lo "Scarico nel fosso stradale connesso a Via Bargellino" delle acque reflue industriali costituite dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento della centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti da caditoie interne al capannone e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree e dei coperti, originate dallo stabilimento Calzoni di Via A. de Gasperi, 7;

R:\Documenti\2015\1111083441686a3f39b52044a9a4d8953222fae77c0004.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

- il Comune di Calderara con Prot. n. 15334 del 09/06/2001 ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico (servizi igienici spogliatoi e mensa interna), in quanto sempre ammesso nell'osservanza delle norme tecniche del regolamento di depurazione vigente

Visto il parere HERA S.p.A. Impianti Fognario Depurativi, Area Emilia Est in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. n. 15787 del 14/06/2016) al rilascio in pubblica fognatura di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici, spogliatoi e mensa interna raccolte e convogliate, provenienti dall'insediamento, sito in de Gasperi, 7;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

alla Società **Calzoni S.R.L. P.I. 02088221201**, per lo scarico in pubblica fognatura delle "**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO**", così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, dalla insediamento produttivo, sito in de Gasperi, 7, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale n. 15787 in data 14/06/2016;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

R:\Documenti\2015\111083441686e3f39b52044a9a4d8953222fae77c0004.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 14/06/2016 col n. 15787) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

R:\Documenti\2015\111083441686e3f39b52044a9a4d8953222fae77c0004.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 10
40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 14 giugno 2016
Prot. gen. 72022

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12 NOV 2015 Prot. N. 131266/15
PA&S numero 99/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.

**Ditta richiedente: “Calzoni Srl”- Attività di lavorazioni meccaniche svolta
nell’insediamento sito in Via A. De Gasperi n.7 - Comune di Calderara di Reno
(BO).**

*Comune di Calderara di Reno – Settore Governo e Sviluppo del territorio – Servizio
SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 28919 del 11/11/2015 –
S.U.A.P. 25473/2015***

*Istanza di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue domestiche.*

In merito all’istanza di AUA - matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti dall’attività di lavorazioni meccaniche svolta nell’insediamento ubicato in VIA A. DE GASPERI n. 7, Località Bargellino - Comune di Calderara di Reno (BO), presentata dal Signor Rodella Antonio in qualità di rappresentante legale della Ditta “**CALZONI SRL**” con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via A. De Gasperi n.7;
esaminata la documentazione allegata all’istanza;
preso atto della dichiarazione che l’impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
preso atto dalla documentazione presentata che la Ditta Calzoni Srl si occupa di progettazione e produzione di sistemi di movimentazione oleodinamica e di sistemi di segnalazione luminosa, con taglio materiali (barre, tubi, profilati, ecc.), lavorazioni meccaniche, montaggio, collaudo, spedizione;

preso atto dalla documentazione allegata che la Provincia di Bologna con Atto PG 0057493 del 17/04/2013 ha autorizzato lo "scarico nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino" delle acque reflue industriali costituite dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti, originate dallo stabilimento Calzoni di Via A. De Gasperi, 7;

preso atto dalla documentazione allegata che il Comune di Calderara di Reno (BO) con Prot. n. 15334 del 09/06/01 ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico (servizi igienici, spogliatoi e mensa interna), in quanto sempre ammesso nell'osservanza delle norme tecniche del regolamento di depurazione vigente;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue di tipo domestico (servizi igienici, spogliatoi, mensa interna);**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere sempre accessibile al personale addetto al controllo, tenuto in buono stato di manutenzione e dotato di apposito chiusino;**
- **gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 29 aprile 2021
Prot. gen. 0041478/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| ns. rif. Hera SpA | Data prot.: 30/12/2020 | Num. prot.: 109902 |
| | Data prot.: 15/02/2021 | Num. prot.: 15724 |
| | PA&S 29/2021 | |

Spett.li
CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici Emissioni in atmosfera, impatto acustico (invariata), scarichi acque reflue (invariata), avviato dalla ditta "Calzoni S.r.l. C.F.: 12846910151.

Ditta richiedente: "CALZONI SRL" via Alcide De Gasperi n° 7 – Loc. Bargellino - Comune di Calderara di Reno (BO).

Procedimento S.U.A.P. 34474/2020

Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:

- **Prot. n. 19056 Tit. 06.09.02 Fasc. 2020/25/0**
- **Rif. Prot. 2020/35383**
- **Procedimento S.U.A.P. 34474/2020**

In merito alla richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche per spostamento locale mensa presentata dal Signor Gianmatteo Barbieri codice fiscale BRBGMT71H24G467O in qualità di legale rappresentante della Ditta "**CALZONI SRL**" p. IVA 02088221201, con sede legale e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Alcide De Gasperi n°7, relativa all'insediamento esercente l'attività di progettazione e produzione di sistemi di movimentazione oleodinamica e di sistemi di segnalazione luminosa, con taglio materiali (barre, tubi, profilati, ecc.), lavorazioni meccaniche, montaggio, collaudo e spedizione.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- dalla documentazione trasmessa è evidenziato che, per quanto tiene alla matrice scarichi, lo stato risulta invariato rispetto al percorso autorizzativo che ha emesso l'atto sopraccitato;
- l'azienda è stata autorizzata con DET-AMB-2019-1945 del 17/04/2019 emessa da ARPAE SAC a seguito di modifica non sostanziale legata allo spostamento del locale mensa;
- In occasione dell'emissione dell'ultimo percorso autorizzativo Hera Spa ha emesso parere con la trasmissione dello stesso il 27 luglio 2019 con prot. Hera 72022;

- la Provincia di Bologna con Atto PG 0057493 del 17/04/2013 ha autorizzato lo “scarico nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino” delle acque reflue industriali costituite dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti, originate dallo stabilimento;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si CONFERMA, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 14 giugno 2016 prot. gen. Hera 72022 - PA&S numero 99/2016.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell’autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CALZONI S.R.L.

Attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche

Comune di Calderara di Reno (BO), via A. De Gasperi n. 7, Località Bargellino

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche svolta dalla CALZONI Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via A. de Gasperi n° 7, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- La società CALZONI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E2 - E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| Polveri totali/nebbie oleose- | 10 | mg/Nm ³ |
|-------------------------------|----|--------------------|

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO | | |
|----------|------------------------|------------------------|
| Data | Indicatori di attività | Quantitativo (kg/mese) |
| | Olio intero | |
| | Olio emulsionabile | |
| | Altro | |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

| Data | Funzionamento impianti | Giorni di funzionamento/mese |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Macchine utensili | |
| | Altro | |
| Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento | | |
| Tipo impianto | Data sostituzione filtro | Data e tipologia altri interventi |
| | | |
| | | |
| Note | | |

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E7 - E8 - E9 - E10

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: SALDATURA INOX

Portata massima 1200 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali 10 mg/Nm³
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) 0,5 mg/Nm³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni) 0,5 mg/Nm³

Alla messa a regime del punto di emissione E11 dovrà essere effettuata l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per l'inquinante Polveri totali.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M. UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione da E11 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/03/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data, la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CALZONI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E11 limitatamente all'inquinante Polveri totali.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CALZONI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE al PG/2020/190254 del 31/12/2020).

Pratica Sinadoc 1685/2021

Documento redatto in data 24/06/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CALZONI S.R.L.

Attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche

Comune di Calderara di Reno (BO), via A. De Gasperi n. 7, Località Bargellino

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 02/03/2021 dal sig. Matteo Magagni, in qualità di Dirigente Delegato della società CALZONI S.R.L., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“si continua a fare riferimento, ed è ancora valida a caratterizzare la situazione acustica attuale, alla Relazione di Impatto Acustico Esterno sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 13-14/01/2005 dall'Ing. Alberto Nanni,”* in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, poiché:
 - *“In data successiva alla suddetta relazione è stato deliberato, nell'Aprile 2009, un documento di Classificazione Acustica del Comune di Calderara di Reno;*
 - *La classificazione acustica conferma i contenuti ipotizzati nella Relazione di Impatto Acustico, emessa nel Gennaio 2005, individuando l'area in cui è localizzata la Calzoni in Classe V (70-60dBA);*
 - *L'introduzione della nuova emissione E11 (Saldatura Inox) non andrà a modificare l'impatto acustico esterno: la nuova emissione verrà infatti ricavata utilizzando lo stesso motore di aspirazione già considerato nelle precedenti domande di autorizzazione, utilizzato, nella nuova configurazione, per entrambe le aspirazioni E3 (lavorazioni meccaniche) ed E11 (saldatura inox)”.*
- Visto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per

la matrice impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 25497/2018, Sinadoc n. 36512/2018 -acustica-).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 02/03/2021 dal sig. Matteo Magagni, in qualità di Dirigente Delegato della società CALZONI S.R.L., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 (agli atti di ARPAE in data 25/03/2021 al PG/2021/46919).
- Elaborato “*Relazione di Impatto Acustico Esterno*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 13-14/01/2005 dal sig. Alberto Nanni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società CALZONI S.R.L (agli atti di ARPAE in data 17/10/2018 al PGB0/2018/24169).

Pratica Sinadoc 1685/2021

Documento redatto in data 24/06/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.